

DISTRUZIONE DI BENI – PROCEDURA DISPOSTA DAL DPR 441/97

I beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di imposta.

Per vincere la presunzione di cessione, il contribuente deve dimostrare che i beni non rinvenuti:

- sono stati impiegati per la produzione;
- sono stati perduti;
- sono stati distrutti;
- sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (es. lavorazione, deposito, comodato ecc.).

La presente procedura intende analizzare il caso della distruzione di beni, evidenziando gli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione dei beni che si vanno a eliminare dal processo produttivo.

FASI DELLA PROCEDURA

La procedura in oggetto è stata chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E, e si riferisce a due tipologie di operazioni:

- distruzione di beni;
- trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.

La procedura si articola in due fasi:

- comunicazioni agli organi accertatori;
- verbalizzazione delle operazioni.

Comunicazione agli organi accertatori

La prima fase della procedura consiste nell'invio di una apposita comunicazione agli Uffici delle Entrate (o, se tali uffici non sono ancora stati istituiti, agli Uffici delle Imposte Dirette) e ai Comandi della Guardia di Finanza.

Gli Uffici Imposte e i Comandi della Guardia di Finanza competenti a ricevere tale comunicazione sono quelli del luogo in cui avvengono le operazioni di distruzione dei beni, e non quelli ove ha sede la società, se differenti. Sarà, poi, cura dell'Ufficio competente in base al luogo dove avvengono le operazioni di distruzione dei beni a trasmettere la documentazione circa l'operazione all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

La comunicazione deve **pervenire** ai cennati organi almeno 5 giorni prima dell'operazione di distruzione o trasformazione; la C.M. 193/98, consiglia, quindi, di provvedere a **inviare** la stessa con un congruo anticipo rispetto a tale limite di 5 giorni, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l'effettiva presenza dei loro funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione.

La comunicazione deve essere effettuata (in attesa di uno specifico modello ministeriale, non ancora approvato) in carta libera, e deve obbligatoriamente contenere:

- luogo, data e ora in cui verranno distrutti o trasformati i beni;
- modalità di distruzione o di trasformazione;
- natura, quantità e qualità dei beni;
- ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare;
- eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni.

La C.M. 193/98 evidenzia, inoltre, che tale comunicazione non è necessaria (e quindi non deve essere inviata) nel caso in cui la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione.

Verbale di distruzione

La seconda fase della procedura si compie all'atto della distruzione dei beni. Deve, infatti essere redatto un **verbale** compilato da uno dei seguenti soggetti che hanno assistito alle operazioni:

- funzionari dell'Amministrazione Finanziaria;
- ufficiali di Polizia Tributaria;
- notaio.

Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a lire 10.000.000, al posto del verbale potrà essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il verbale (o la dichiarazione sostitutiva) dovranno contenere:

- luogo, data e ora in cui sono stati distrutti o trasformati i beni;
- natura, quantità e qualità dei beni;

- ammontare complessivo del costo dei beni distrutti o trasformati;
- eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni.

In linea di principio, quindi, sono i funzionari degli Uffici delle Imposte a dovere presenziare alle operazioni di distruzione. Infatti, la C.M. 19.10.98 n. 241/E ha previsto:

- un sollecito ai Funzionari perché assistano alle operazioni di distruzione dei beni, quale loro compito istituzionale;
- un **riscontro scritto obbligatorio (anche via fax)** alla comunicazione del contribuente che pone in essere le operazioni di distruzione o trasformazione, che confermi la propria presenza alle operazioni stesse.

Solo quando i funzionari degli Uffici non possano essere presenti, sorge la necessità per il soggetto che distrugge i beni di assicurarsi la presenza di un notaio che verbalizzi le operazioni.

L'ultima fase della procedura disposta dal DPR 441/97 consiste nella dimostrazione del trasporto dei beni trasformati o distrutti, mediante il documento di trasporto.

CASI IN CUI NON OPERA LA PRESENTE PROCEDURA

La procedura per vincere la presunzione di cessione sopra esaminata non opera:

- in tutti quei casi in cui la distruzione dei beni (o la loro trasformazione in altri beni) rientra in una normale attività produttiva (es. cali, sfridi di lavorazione, ecc.);
- **quando la distruzione dei beni avvenga mediante consegna a un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti;** in tal caso occorre dimostrare la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del DLgs. 5.2.97 n. 22.

ALLEGATO: FACSIMILE DI COMUNICAZIONE PER LA DISTRUZIONE DEI BENI

BETA srl
Via Roma 1
TORINO

Torino, 3 luglio 2000

Spettabili

Ufficio delle Entrate di Saluzzo

Via _____
12037 SALUZZO (CN)

Comando della Guardia di Finanza di Saluzzo

Via _____
12037 SALUZZO (CN)

Oggetto: comunicazione di distruzione di beni ai sensi del DPR 441/97 e della C.M. 193/98.

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, in qualità di Amministratore Unico della società BETA srl, con sede in Torino, Via Roma 1, codice fiscale e partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero _____,

comunica

che in data 30 luglio 2000, alle ore 8,30, presso i magazzini della società siti in Saluzzo, Via _____, saranno distrutti a mezzo _____ seguenti beni:

- n. 2000 manici per pentolame professionale modello _____;
- n. 355 casseruole modello _____ ø 18 cm;
- n. 4206 dischi di acciaio INOX ø 22 cm.

Si comunica che il valore dei beni che saranno distrutti, in base ai rispettivi prezzi di acquisto, ammonta a complessive lire 21.046.250.

Vogliate cortesemente dare riscontro della presente comunicazione, anche a mezzo telefax al numero _____.

Distinti saluti.

(L'Amministratore Unico)